

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1058

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZIS, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, FURNARI, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBA-TE, LABRIOLA, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI

Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*

Presentata il 27 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evoluzione sociale e tecnologica impone al legislatore di dare risposta a nuove istanze di tutela della persona e di procedere al riconoscimento dei cosiddetti « nuovi dirit-

ti », quali, ad esempio, quelli derivanti dal cresciuto ruolo della rete *internet* nella vita quotidiana.

Il rapporto CENSIS/UCSI sulla comunicazione fotografa ormai una nuova real-

tà che vede il 62,1 per cento degli italiani connessi a una rete *internet*. Analizzando i dati contenuti nel documento, però, emerge come a navigare sulla rete *internet* siano soprattutto i giovani, le persone più istruite (diplomate o laureate) e i residenti nelle grandi città. Occorre dunque tutelare quella quasi metà della popolazione che non ha accesso alla rete *internet*. Tale necessità si fa ancora più viva se si tiene conto dell'accresciuto numero di servizi che la pubblica amministrazione eroga sulla rete. Come osservato dalla Commissione europea, infatti, in occasione dell'elaborazione dell'*e-Government Benchmark Report*, in Italia il 99 per cento delle prestazioni essenziali quali la dichiarazione dei redditi, i servizi di sicurezza sociale e di ricerca di lavoro, il pubblico registro automobilistico, la richiesta di licenza edilizia, i certificati di nascita e di matrimonio, l'iscrizione a scuole secondarie di secondo grado, i servizi sanitari, i contributi sociali per i lavoratori dipendenti, nonché la registrazione delle nuove imprese e degli appalti pubblici sono disponibili via *web*. Questo nuovo *trend* nell'erogazione dei servizi risponde, ovviamente, a logiche di economicità ma anche di semplificazione della vita dei cittadini.

La mancata capacità o possibilità di accedere a una connessione alla rete *inter-*

net costituisce, dunque, oltre a essere lesiva perché preclude la possibilità di consultare diverse fonti di informazione, una situazione di vero e proprio impedimento nel godimento del diritto di partecipazione nella società civile.

Il nostro Paese non sarebbe, ovviamente, il primo a disciplinare il diritto di accesso, unitariamente definito dalla dottrina come un diritto sociale che si esaurisce nell'obbligo, gravante sui pubblici poteri, di fornire i mezzi materiali all'individuo per accedere alla banda larga e alla connessione veloce. Altre esperienze, quali quella finlandese o peruviana, hanno infatti già provveduto al riconoscimento di questo diritto e in alcune realtà il legislatore ha perfino proceduto a stabilire la velocità minima garantita.

Il nostro ordinamento finora, ha disciplinato la materia con norme di rango ordinario, occupandosi esclusivamente della realizzazione delle infrastrutture per la banda larga, senza garantire la libertà di accesso a tutti. Così facendo, dunque, il diritto in oggetto si riduce a essere considerato un mero servizio di interesse economico generale. Con la presente proposta di legge costituzionale vorremmo che fosse, invece, riconosciuto come un servizio universale a fronte di un diritto universale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 21 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 21-*bis*. — Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete *internet*, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate. È compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di ordine economico, sociale e tecnologico che impedisca il godimento di tale diritto ».

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0009950